



260  
15

Consegnato nelle  
sedute dell'8 luglio  
2010

Roma, 8 LUG. 2010

ff

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XIV

Al Gabinetto del Ministro

Prot. N. 0060528  
Rif. Prot. Entrata 0060520  
Allegati:  
Risposta a nota del:

**SEDE**

e, per conoscenza:

All'Ufficio coordinamento Legislativo  
Ufficio Legislativo Economia

**SEDE**

**OGGETTO:** Conferenza Stato-Regioni dell' 8/7/2010.

Si fa riferimento alla seduta della Conferenza in oggetto indicata.

Per quanto attiene al punto 3) dell'ordine del giorno recante "Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome concernente il personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" si rappresenta quanto segue:

- Si premette che l'art. 10, comma 2, del d.lgs n. 281/1997 dispone che: "La Segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino a metà dei posti di organico, personale delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il cui trattamento rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza".

*fr*

- Il punto 3 del citato Accordo prevede che “al personale di cui trattasi si applica in via analogica il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per il personale comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
- Da tale disposizione potrebbe verosimilmente verificarsi un aumento dell'onere posto a carico delle Amministrazioni di provenienza, essendo la retribuzione media della Presidenza del Consiglio più elevata.

Si rende pertanto necessario – al fine di evitare un possibile effetto oneroso per la finanza pubblica – che nell'accordo stesso venga inserita una clausola nei termini che seguono: “Le Amministrazioni di appartenenza computano gli oneri a loro carico all'interno della spesa di personale soggetta a disciplina di contenimento secondo la vigente normativa nazionale”.

*M*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cairo*

*JS*